

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton / Maria-Eleni Kalliri**

(Causa C-409/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Discriminazione basata sul sesso — Concorso per l'arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro — Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l'ammissione a detto concorso un requisito di statura minima)**

(2017/C 424/13)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti**

Ricorrenti: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Convenuta: Maria-Eleni Kalliri

**Dispositivo**

Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'ammissione dei candidati al concorso per l'arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 24.10.2016.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner**

(Causa C-425/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 96, lettera a) — Azione per contraffazione — Articolo 99, paragrafo 1 — Presunzione di validità — Articolo 100 — Domanda riconvenzionale di nullità — Relazione tra un'azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità — Autonomia processuale]**

(2017/C 424/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Convenuta: Michaela Aigner

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che l'azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, conformemente all'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell'ambito di tale azione di contraffazione, in base all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.
- 2) Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell'Unione europea possa respingere l'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.

<sup>(1)</sup> GU C 402 del 31.10.2016.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — A / Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-522/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 — Regolamento (CEE) n. 2777/75 — Regolamento (CE) n. 1484/95 — Dazi addizionali all'importazione — Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti — Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale — Persone che possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale — Termine di prescrizione)**

(2017/C 424/15)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: A

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Dispositivo**

- 1) In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che i documenti da presentare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 684/1999 della Commissione, del 29 marzo 1999, costituiscono dati necessari per la stesura della dichiarazione doganale ai sensi della disposizione in parola.